



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 933 del 2008, proposto da: Vodafone Omnitel N.V., rappresentato e difeso dall'avv. Piernicola De Leonardis, con domicilio eletto presso Piernicola De Leonardis in Bari, p.za A. Moro 33/A;

contro

Comune di Altamura in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso Emilio Bonelli in Bari, Segreteria Tar-p.zza Massari 6;

nei confronti di

Murgia Sviluppo S.p.A. Sportello Univo Per Le Attività Produttive del Patto Territoriale Murgiano;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Dirigente del 3° Settore Sviluppo e Governo del territorio del Comune di Altamura n. 157 del 23.4.2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Altamura in Persona del Sindaco P.T.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/07/2008 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che prima facie il ricorso risulta assistito da fumus soprattutto in riferimento alla invocata (dalla parte) disposizione di cui al 3[^] co. Art. 87 d.lgs. n. 259/03;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari Sez. III accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2008

IL SEGRETARIO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: 6615/08

Registro Generale: 9240/2008

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Domenico Cafini
Cons. Roberto Garofoli
Cons. Francesco Bellomo
Cons. Roberta Vigotti Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **12 Dicembre 2008** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

COMUNE DI ALTAMURA rappresentato e difeso dall'Avv. *DONATELLO GENOVESE* con domicilio eletto in Roma *VIA MANTEGAZZA N. 24 presso LUIGI GARDIN*

contro

VODAFONE OMNITEL N.V. rappresentata e difesa dagli Avv. *FRANCESCO DE LEONARDIS e PIERNICOLA DE LEONARDIS* con domicilio eletto in Roma *VIA GERMANICO, 172 presso STUDIO DE LEONARDIS*

e nei confronti di

MURGIA SVILUPPO S.P.A. SPORTELLO UNICO ATT.PRODUTTIVE non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR PUGLIA- BARI : SEZIONE III n. 382/2008** , resa tra le parti, concernente *DIA PER ESECUZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE UMTS* ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: VODAFONE OMNITEL N.V.
Udito il relatore Cons. Roberta Vigotti e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti Genovese e F. De Leonardis;

Ritenuto che l'appello appare destituito da profili di *fumus boni iuris*;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 9240/2008).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 12 Dicembre 2008

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 9240/2008) è stata trasmessa al
.....
..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 933 del 2008, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., rappresentato e difeso dall'avv. Piernicola De Leonardis,
con domicilio eletto presso Piernicola De Leonardis in Bari, p.za A. Moro 33/A;

contro

Comune di Altamura in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv.
Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso Emilio Bonelli in Bari, Segreteria Tar-
p.zza Massari 6;

nei confronti di

Murgia Sviluppo S.p.A. Sportello Univo Per Le Attività Produttive del Patto
Territoriale Murgiano;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Dirigente del 3° Settore Sviluppo e Governo del territorio del
Comune di Altamura n. 157 del 23.4.2008;

- della nota prot. n. 0043154 del 29.8.2008 del Dirigente del 3° Settore - Sviluppo e
Governo del Territorio Unità Suap Altamura;

- nonché, della delibera del Consiglio Comunale di Altamura n. 32 del 30.7.2008;.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Altamura in Persona del Sindaco P.T.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/01/2009 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso presenta apprezzabile fumus, e ciò anche alla luce della Ordinanza del CdS. n. 6615/08 che ha confermato l'Ordinanza di questa Sezione n. 382/08 favorevole per parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sede di Bari Sez. III, accoglie la sopra indicata domanda incidentale di sospensione di efficacia degli atti gravati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2009

IL SEGRETARIO